

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1182</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BECCALOSSI, SAGLIA**

Disposizioni in materia di specie cacciabili  
e di vigilanza venatoria

*Presentata il 4 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La direttiva 79/409/CEE, del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, introduce un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, fatta eccezione per le specie cacciabili elencate negli allegati II.1 e II.2 e salve le deroghe di cui all'articolo 9.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », e successive modificazioni all'articolo 1, comma 4, recepisce integralmente la direttiva 79/409/CEE.

A ragione dei termini molto generici con cui è redatto l'articolo 9 della direttiva

citata, sono derivate molteplici difficoltà di interpretazione e, conseguentemente, di applicazione delle deroghe stesse.

Infatti, mentre la direttiva fissa le condizioni generali in base a cui le deroghe sono autorizzate, non ne precisa le finalità e le modalità di applicazione.

Si rende pertanto necessario un intervento dello Stato, chiaro ed univoco, che disciplini le modalità di attuazione del potere di deroga a livello delle singole regioni, attraverso norme precise ed idonee.

La presente proposta di legge ottempera correttamente a quanto previsto dall'articolo 9, completando nel contempo la trasposizione della direttiva comunitaria nell'ordinamento giuridico italiano.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge disciplina le modalità di applicazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.

## ART. 2.

*(Prelievo).*

1. Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della direttiva 79/409/CEE, del Consiglio, del 2 aprile 1979, è consentito il prelievo a carico delle specie passero d'Italia (*passer italiae*), passera mattugia (*passer montanus*) e storno (*sturnus vulgaris*).

2. Al fine di conservare radicate tradizioni venatorie, è consentito ai sensi dell'articolo 9 il prelievo a carico delle specie fringuello (*fringilla coelebs*) e peppola (*fringilla montifringilla*).

3. Il prelievo, per un massimo di dieci esemplari giornalieri complessivi, è consentito ai cacciatori con i mezzi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre dello stesso anno.

4. Qualora vi siano accertate riduzioni della consistenza delle popolazioni delle specie oggetto del prelievo, le regioni, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e degli osservatori faunistici regionali, sospendono il prelievo venatorio.

ART. 3.

*(Controlli).*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Le regioni trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno all'Istituto nazionale per la fauna selvatica una relazione informativa sul prelievo effettuato nella stagione venatoria.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0009640\*